



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: GLI ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE IN CASO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Accade spesso che, in sede di separazione o divorzio, un coniuge sia tenuto a corrispondere all'altro una somma periodica, di norma mensile, che ha lo scopo di garantire al percettore un mantenimento decoroso tanto per sé quanto per i figli, se a questo affidati.

Il Tuir, all'art.10, prevede che, per l'erogatore, l'assegno periodico costituisce un onere deducibile dal reddito complessivo, quindi come se fosse un vero e proprio costo, ma solo per la parte riferibile al mantenimento del coniuge, e non anche per quella destinata ai figli dato che, per questa, si gode delle detrazioni per figli a carico, che svolgono quindi analoga funzione ma agendo direttamente sull'imposta dovuta.

Se dal provvedimento di separazione si evince con chiarezza quanto è destinato al coniuge

la deduzione spetta in relazione a detta precisa misura.

Diversamente, se dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria non emergono distinzioni

la quota riferibile al coniuge è fatta pari alla metà dell'importo complessivo.

L'assegno alimentare, come gergalmente definito, può essere soggetto a variazioni nel tempo, a domanda dell'interessato, dimostrando che la situazione economico patrimoniale si è modificata rispetto a quella in essere al momento dell'assegnazione originaria.

La deduzione in capo all'erogante vede specularmente un'imposizione in capo al percettore, poiché, per questo, si configura un reddito assimilato di lavoro dipendente e, quindi, a fronte di una deduzione, si ha una tassazione presso un altro soggetto.

IL CASO

In questo scenario generale si colloca un caso assai diffuso, e cioè quello che vede i coniugi accordarsi per l'erogazione di una somma *una tantum*, che sostituisce, almeno nelle intenzioni dei coniugi, l'assegno periodico alimentare. E ci si è più volte chiesti se anche in questo caso la somma pagata in unica soluzione costituisca un onere deducibile al pari di quella periodica.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Possiamo subito dire che la risposta, sia dell'Amministrazione Finanziaria sia della Giurisprudenza è negativa, e senza tentennamenti. Addirittura è scesa in campo la Corte Costituzionale – Ordinanza n.383/01 – che, facendo leva sulla literalità della norma del Tuir, in cui si enfatizza l'aspetto della periodicità, ha negato la deducibilità delle somme corrisposte *una tantum*.

A ruota, l'Agenzia delle Entrate, con una C.M. del 2002, in cui è stato ribadito questo approccio. Sul punto, anche la recente R.M. n.153/E/09, che entra un pò più nel merito di quella che è la natura della somma erogata *una tantum*: non di attualizzazione dell'assegno alimentare si tratta - qualora si volesse spendere questa tesi, non del tutto infondata - ma di somma avente altra natura, cioè di sistemazione complessiva dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Non si può trattare di attualizzazione dell'assegno alimentare perché questo è, per sua natura, rivedibile, e ciò non può accadere in caso di erogazione di somma in unica soluzione, che perciò non consente una successiva revisione dell'accordo raggiunto.

Questa R. M. prendeva in considerazione, peraltro, un ulteriore elemento:

se la discriminante è la periodicità, si può pensare che, definita una somma *una tantum*, ma pagata non unica soluzione, bensì in forma rateale, e quindi dandole una temporalità cadenzata, tale somma si renda deducibile?

L'Agenzia delle Entrate, coerentemente con il suo approccio, ha negato tale possibilità, poiché si deve verificare quale sia l'intrinseca natura dell'accordo – nel caso esaminato sistemazione patrimoniale e non assegno di mantenimento – che non si modifica per effetto di un pagamento rateale.

In caso di erogazione di somma *una tantum*, a fronte del mancato generarsi di una deduzione in capo all'erogatore, non si ha peraltro alcuna tassazione in capo al percettore.

Completiamo questi cenni richiamando un'altra recente R.M., la n.157/E/09, che ammette la deduzione dell'assegno alimentare anche se non materialmente corrisposto, ma compensato con un credito vantato dall'erogante nei confronti del percettore. In pratica:

A, che deve corrispondere l'assegno alimentare

vanta un credito nei confronti di

B, che è il percettore dell'assegno

Il giudice ha stabilito che A non eroghi materialmente l'assegno fino a che non sia rientrato dal suo credito. In ogni caso, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto deducibile l'importo corrispondente all'assegno alimentare, anche se non materialmente erogato fino ad esaurimento dell'operazione di compensazione. Resta l'imponibilità in capo all'altro coniuge, ancorché manchi un'effettiva riscossione. Terminata la compensazione, si ritorna alla situazione ordinaria: pagamento e deduzione – riscossione e imposizione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016